


Tramamese



TEATRO

Come affrontare
l'era del digital

EDITORIALE

Covid-19: orgoglio e pregiudizio



CRONICITÀ

Così la farmacia lombarda

LAVORO

Agevolazioni per i dipendenti

COMPRAVENDITA

Ammanchi, furti e "prelevamenti"



Focus

La riforma della
"Crisi d'impresa"

La riforma della "Crisi d'impresa"

**IN PERIODO DI CRISI
ECONOMICA ANCHE
LE FARMACIE POSSONO
TROVARSI IN DIFFICILI
SITUAZIONI DEBITORIE.
UNA NUOVA NORMATIVA
(D.LGS 14/2019)
STABILISCE CHE COSA
L'IMPRENDITORE DEVE FARE
PER NON ENTRARE
IN UN VORTICE
IRREVERSIBILE ED EVITARE
COSÌ PESANTI SITUAZIONI
E GUAI ANCHE
DI ORDINE PENALE**

di Massimo Meloni

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 14 DEL 12 GENNAIO 2019, DENOMINATO "CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA", HA RIVOLUZIONATO LA DISCIPLINA RELATIVA A COME VANNO AFFRONTATE LE SITUAZIONI DEBITORIE DA PARTE DI CHI ESERCITA UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE, ARTIGIANALE O AGRICOLA, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo. Una prima parte del D.lgs 14/2019 è già entrata in vigore, mentre la restante (quella più pesante) entrerà in vigore il 14 agosto 2020.

Quindi, le imprese che si trovano a dover affrontare situazioni di crisi-problema che può riguardare anche le farmacie- devono adeguarsi e rispettare la nuova normativa.

Il suo obiettivo, peraltro, è evitare che il ritardo nel percepire i segnali di difficoltà di un'impresa possa poi portare a uno stato di crisi irreversibile. Il decreto, in particolare, indica un percorso alla fine del quale l'azienda avrà tre soluzioni:

- 1) in caso di composizione della crisi, l'imprenditore che seguendo il percorso indicato dall'"Organismo di composizione della crisi" (Ocri) è tornato *in bonis*, si "salverà" e si riprenderà a pieno titolo la azienda;
- 2) in caso di esito negativo della composizione per assenza dei requisiti, l'imprenditore che avrà seguito le indicazioni dell'Ocri, o che, comunque sia, lo abbia allertato per tempo, vedrà l'azienda portata alla liquidazione giudiziale, escludendo il fallimento e le conseguenze per gli amministratori (bancafallimento, azione per

danni) e beneficerà dei vari sgravi (decurtazioni interessi fiscali e via dicendo);

- 3) in caso in cui l'imprenditore non abbia allertato l'Organismo per tempo, ovvero non abbia seguito il percorso indicato dall'Organismo di composizione (sottovalutando la portata della norma presente), sarà soggetto al fallimento anche di ufficio (Tribunale e simili) senza alcun beneficio, oltre a rispondere con il proprio patrimonio (secondo la ratio della norma).

Recita il nuovo art. 2086 del Codice Civile (obblighi dell'imprenditore tesi a percepire i segnali di crisi): "L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita